

## Modalità e termini di presentazione del Certificato di ispezione all'importazione Sistema TRACES

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19 ottobre 2016 n. L 282, è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 1842/2016 del 14 ottobre 2016, con il quale la Commissione Europea ha introdotto le seguenti modifiche al Reg. (CE) n. 1235/2008:

- è stato adeguato il modello del certificato di ispezione all'importazione e i relativi estratti (All. V e VI), al fine di fornire informazioni sul produttore o sul trasformatore del prodotto, nonché sul relativo paese di origine, se diverso dal paese di esportazione del prodotto.
- è stato introdotto l'obbligo di inserire il numero del certificato di ispezione all'importazione nella dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica (DAU);
- è stato introdotto l'obbligo di rilasciare il certificato di ispezione all'importazione utilizzando il sistema informatico veterinario integrato TRACES.

L'originale del certificato di ispezione è un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in TRACES o, in alternativa, un certificato di ispezione firmato in TRACES con una firma elettronica avanzata o con una firma elettronica che offra garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalità attribuite ad una firma.

Se il certificato di ispezione originale è un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in TRACES, le autorità di controllo, gli organismi di controllo, le autorità competenti dello Stato membro interessato e il primo destinatario verificano in ogni fase di rilascio, vidimazione e ricezione del certificato di ispezione che tale esemplare corrisponda alle informazioni indicate in TRACES.

Per quanto sopra, i soggetti che possono e devono avere accesso al sistema TRACES, previa registrazione, sono i seguenti:

- **Importatore** [ogni persona fisica o giuridica della Comunità che presenta una partita ai fini della sua immissione in libera pratica nella Comunità, di persona o tramite un rappresentante]: potranno "iniziare" un certificato, inserendo tutte le informazioni relative alla spedizione di prodotto da importare, ed indicheranno anche l'Organismo di certificazione del fornitore;
- **Organismi di certificazione riconosciuti nei Paesi terzi** (che certificano i fornitori): completeranno il Certificato di Import imbastito dall'importatore e da questi "assegnatogli", per poi emetterlo ufficialmente e firmarlo nel riquadro 18;
- **Agenzia Doganale**: vidima il certificato nel riquadro 20 per l'accettazione e l'immissione in libera pratica nell'Unione Europea della merce biologica;
- **Primo destinatario** [ogni persona fisica o giuridica a cui viene consegnata la partita importata e che la riceve in vista di un'ulteriore preparazione e/o della sua commercializzazione (può coincidere con gli importatori)]: vidima il certificato nel riquadro 21, al ricevimento della partita, per attestare che il ricevimento è stato effettuato in conformità all'Art. 34 del Reg. (CE) n. 834/2008.

Il Reg. (UE) n. 1842/2016 ha, inoltre, stabilito le seguenti tempistiche di adeguamento alla nuova modalità di rilascio del certificato di ispezione all'importazione con il sistema TRACES:

- **dal 19 aprile 2017** i certificati di ispezione devono essere emessi su TRACES;
- **fino al 19 ottobre 2017** i certificati possono essere rilasciati e vidimati senza l'utilizzo di TRACES (disposizione transitoria);
- **dal 19 ottobre 2017** non saranno più ammessi i certificati cartacei, ma solo emessi sul sistema TRACES (eccezion fatta per i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali che impediscono al sistema elettronico di funzionare);

entro i dieci giorni di calendario successivi al ripristino del sistema, i soggetti autorizzati hanno l'obbligo di inserire sul sistema TRACES tutte le informazioni necessarie).

Vista l'approssimarsi della data dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) 1842/2016, si invitano gli Operatori iscritti nell'Elenco degli importatori dei prodotti biologici da Paesi terzi (importatori e/o primi destinatari), a richiedere le credenziali seguendo le indicazioni riportate al seguente link:

<https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login>

Gli operatori devono:

1. Registrarsi sul sistema ECAS – *European Commission Authentication Service* (Istruzioni nel documento **Login Guide V.2** – Allegato 1);
2. Utilizzare TRACES in funzione del proprio profilo (Istruzioni nel documento **Quick Reference Guide** – Allegato 2); spiega i passi per la creazione di un certificato di import, indicando inoltre il link ad un “ambiente di training” che permette di familiarizzare con il sistema TRACES, utilizzando apposite credenziali “fittizie” (Vedi file excel – Allegato 4);
3. Richiedere un ruolo;
4. Creare un nuovo operatore e richiedere la validazione delle credenziali al seguente indirizzo: SANTE-TRACES@ec.europa.eu.

Ulteriori informazioni sono disponibili direttamente sul sito del sistema TRACES al seguente link:

[https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/help/Content/E\\_Footer%20Topics/FAQs.htm](https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/help/Content/E_Footer%20Topics/FAQs.htm)

In allegato alla presente si invia, inoltre:


- il **Workflow** (Allegato 3), che spiega in maniera visiva (anche se non proprio immediata) il processo per l'emissione del Certificato di ispezione all'importazione;
- il **file excel** (Allegato 4) con le credenziali fittizie, che consentono di poter operare sull'ambiente “training” del sistema TRACES al fine di acquisire un minimo di dimestichezza con il sistema stesso, nonché il testo del Reg. (UE) n. 1842/2016.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Villa Parigini, 06/04/2017

**Q Certificazioni S.r.l.**

*Il Referente Tecnico*



---

Carmelo Bonarrigo

